

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 21 aprile 1999.

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Lento, Maccanico, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Olivo, Pennacchi, Polenta, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fassino, Lento, Maccanico, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Olivo, Polenta, Ranieri, Salvati, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTA PASINI: « Disposizioni per la tutela del patrimonio storico, architettonico ed urbanistico dell'ex Arsenale Militare del comune di Verona » (5926);

FRATTA PASINI: « Disposizioni per la tutela del patrimonio storico, architettonico ed urbanistico di Castel San Pietro a Verona » (5927);

FRATTA PASINI: « Disposizioni per la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico di Castelvechio a Verona » (5928);

FRATTA PASINI: « Modifiche all'articolo 614 del codice penale, in materia di violazione di domicilio » (5929);

BURANI PROCACCINI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5930);

COLUCCI: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato » (5931);

BASSO ed altri: « Proroga dei termini relativi all'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (5932);

DE LUCA ed altri: « Disciplina della convivenza giuridicamente rilevante » (5933).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 20 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

ARMAROLI: « Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, in materia di divieto di mandato imperativo » (5923).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 20 aprile 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

« Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica » (5924);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa:

« Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini » (5925).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato GIOVANNI PACE, anche a nome dell'altro firmatario, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

GIOVANNI PACE e ANTONIO PEPE: « Disposizioni in merito all'acquisto di beni mobili del patrimonio della società GEC MARCONI » (3252).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge PISCITELLO ed altri: « Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte » (3484) è stata, sottoscritta, in data 14 aprile 1999, dal deputato Targetti.

La proposta di legge BIONDI: « Disciplina delle professioni intellettuali » (5482) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giannattasio, Scajola, Marotta, Prestigiaco e Santori.

La proposta di legge FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Istituzione in Cosenza di una sezione staccata della corte di appello di Catanzaro, del tribunale amministrativo regionale della Calabria e di

una corte di assise di appello » (5703) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Napoli, Mitolo, Riccio, Tringali, Landi, Morselli, Zacchera, Bono, Tosolini, Rallo, Antonio Pepe, La Russa, Ascierio, Fragalà, Porcu, Carlo Pace, Galeazzi, Simeone, Savarese e Urso.

La proposta di legge SCOZZARI ed altri: « Disposizioni in materia di regolarizzazione contributiva degli obblighi previdenziali delle piccole e medie imprese » (5717) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ladu, Riva, Ruggeri, Polenta, Acquarone, Servodio, Romano Carratelli, Mario Pepe, Scantamburlo e Cananzi.

La proposta di legge PAGLIUCA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzazione dei fondi comunitari » (5740) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Massidda, Santori e Riccio.

La proposta di legge MAZZOCCHI ed altri: « Introduzione della denominazione di "pane tradizionale" nella produzione e commercializzazione del pane » (5807) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Losurdo, Aloï, Franz e Colosimo.

La proposta di legge CÈ ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (5819) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Borghezio.

La proposta di legge STUCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sottoscrizione delle candidature » (5849) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge STUCCHI ed altri: « Introduzione dell'articolo 18-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature » (5850) è stata successivamente sot-

toscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge STUCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di sottoscrizione delle liste per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (5851) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge STUCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale » (5852) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stetani e Vascon.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GALLETTI: « Norme per garantire ai parlamentari l'esercizio delle funzioni nei propri collegi elettorali » (5779) *Parere delle Commissioni V e XI;*

CREMA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5767) *Parere della V Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

S. 3743. — PISAPIA ed altri: « Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave » (*approvata dalla Camera e modifi-*

cata dal Senato) (4010-B) *Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 16 aprile 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza SORO ed altri n. 2/01498 nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 1998, concernente l'attribuzione del punteggio regionale per la formazione delle graduatorie della legge n. 488 del 1992.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dall'Istituto dell'enciclopedia Treccani.

Il presidente dell'Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, con lettera in data 9 aprile 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 novembre 1989, n. 379, le relazioni annuali, relative agli anni dal 1990 al 1993, predisposte dall'Istituto stesso con allegato il prospetto riepilogativo delle spese imputate negli esercizi dal 1990 al 1993 ai fondi resi disponibili dalla predetta legge, per le realizzazioni culturali ed editoriali di cui ai citati prospetti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 20 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 maggio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla XII Commissione permanente (Affari sociali). È altresì deferita, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 419 del 1998, alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 31 maggio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 aprile 1999, pagina 7, prima colonna, sedicesima riga, la data: 5 marzo 1999, è sostituita dalla seguente: 15 marzo 1999.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 aprile 1999, pagina 7, prima colonna, dopo la diciottesima riga aggiungere le seguenti:

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3593 — MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL E L'ENPALS, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI (APPROVATO DAL SENATO) (5809)

(A.C. 5809 — Sezione 1)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Esecuzione diretta di lavori e servizi).

1. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dall'articolo 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori e/o dei servizi a soggetti terzi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

***6. 1.** (5. 1.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

***6. 2.** (5. 2.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Esecuzione diretta di lavori e servizi).

1. All'articolo 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-*bis*. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società al propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari' e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi ».

6. 9. Le Commissioni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: I lavori sino a: realizzati e con le seguenti: I servizi da prestare da parte delle società disciplinate dall'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si intendono.

6. 8. (5. 12.) Turrone, Scalia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si intendono *fino alla fine del periodo con le seguenti:* non si intendono realizzati e prestati in proprio nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci.

6. 3. (5. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, dopo le parole: affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci *aggiungere le seguenti:* limitatamente a quelli di competenza delle società di progetto.

6. 4. (5. 13.) Gazzara.

Al comma 1, sostituire le parole: sempre che essi *con le seguenti:* e da questi ultimi subappaltati a terzi, sempre che i soci e i subappaltatori.

6. 5. (5. 9.) Radice, Stradella, Possa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori pubblici oggetto della concessione e possono realizzare la restante quota di lavori direttamente o tramite imprese controllate o collegate. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2 ».

6. 6. (5. 11.) Radice, Stradella, Possa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 6. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, i soggetti aggiudicatari della concessione di cui al pre-

sente articolo sono tenuti ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata il 30 per cento dei lavori oggetto della concessione e possono realizzare la restante quota di lavori direttamente o tramite imprese controllate o affidandola a terzi a trattativa privata ».

6. 7. (5. 10.) Radice, Stradella, Possa.

(A.C. 5809 - Sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 7.

(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto).

1. È istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata « Unità ».

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle

attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-*quater* della citata legge n. 109 del 1994.

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo

*7. 1. (6. 1.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo

*7. 2. (6. 10.) Peretti.

Sopprimerlo

*7. 3. (6. 12.) Radice, Stradella, Possa.

Al comma 1, sopprimere le parole: di seguito denominata « Unità ».

7. 4. (6.13.e 0.6. 18.13.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 2 sopprimere le parole da: di promuovere fino a: successive modificazioni, e.

7. 5. (6.3.e 0.6.18.5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.

7. 6. (6. 4.e 0.6.18.6) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: scelte in parte sino alla fine del

comma con le seguenti: scelte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizioni di comando

- 7. 7.** (0. 6. 18. 4.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: scelte in parte sino alla fine del periodo con le seguenti scelte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato, che abbiano una comprovata esperienza nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; per lo svolgimento dell'incarico non è previsto un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello percepito dall'amministrazione di provenienza.

Conseguentemente, allo stesso articolo sopprimere i commi 9 e 10.

- 7. 8.** (6. 2.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: scelte in parte con la seguente: scelte

- 7. 9.** (6. 14.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: e in parte fino alla fine del periodo, con le seguenti: e potrà avvalersi di consulenze di professionalità esterne con concreta esperienza nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. A tal fine il CIPE potrà autorizzare, su richiesta dell'Unità, spese per consulenze fino ad un tetto annuo di 500 milioni.

- 7. 10.** (6. 15.e 0. 6. 18. 10.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e in parte con le seguenti: , in caso di assoluta e comprovata necessità, nei limiti di 5 unità

- 7. 11.** (6. 5.e 0.6.18.7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo,

- 7. 12.** (6. 16.e 0.6.18.9) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 9, sopprimere le parole e l'ammontare delle risorse destinate al funzionamento.

- 7. 13.** (0. 6. 18. 3.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 miliardi con le seguenti: 1,8 miliardi.

- 7. 14.** (6. 17.e 0.6.18.8) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

(A.C. 5809 – Sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere pubbliche).

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

« 1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate

con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. (7. 2.) Peretti.

(A.C. 5809 — Sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale

deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. (8. 4. e 8. 12) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sopprimere il comma 1.

9. 2. (8. 11.) Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico *con le seguenti:* uno o più soggetti con funzioni di consulente, dotati di specifiche competenze in materia finanziaria, giuridica, tecnica e di analisi del traffico.

9. 3. (8. 7.) Russo.

Al comma 2 sopprimere le parole: ovvero sia in corso di affidamento.

9. 4. (8. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e gestione.

9. 5. (8. 6.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: bandisca, *aggiungere le seguenti:* sulla scorta degli atti, ivi compreso lo schema di convenzione, predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici con l'ausilio del consulente di cui al comma 1.

9. 6. (8. 8.) Russo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria *aggiungere le seguenti:* ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi.

9. 7. (8. 10.) Boccia.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La concessione non può essere accordata a chi già detiene oltre il 30 per cento della rete autostradale del paese.

9. 8. (8. 1.) Galdelli.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: cui è demandata la progettazione esecutiva dell'opera.

9. 9. (8. 9.) Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. - Sono abrogati l'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'articolo 18-bis del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, così come convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492

9. 10. (8. 13.) Radice, Stradella, Possa.

(A.C. 5809 - Sezione 5)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 10.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. (9. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sopprimere il comma 1.

10. 2. (9. 11.) Peretti.

Al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere le se-

guenti: così come definita dall'Accordo quadro del 1 agosto 1997 tra Governo e regione Veneto

10. 3. Fongaro.

Al comma 1, sostituire le parole: sentita la regione interessata con le seguenti: sentita la regione e gli enti locali interessati

10. 14. Turrone, Scalia, Gardiol.

Al comma 1, sostituire le parole: un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico con le seguenti: uno o più soggetti, con funzioni di consulente, dotati di specifiche competenze in materia finanziaria, giuridica, tecnica e di analisi del traffico.

10. 4. (9. 6.) Russo.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: L'ANAS entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un progetto preliminare sul tracciato, comprensivo di eventuali alternative, che attui le prescrizioni dell'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tal fine anche utilizzando verifiche e consultazioni con gli enti locali.

10. 11. (9. 14.) Scalia, Turrone, Gardiol.

Al comma 2 dopo le parole: all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali aggiungere le seguenti: del loro inserimento paesaggistico nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale

10. 12. (9. 15.) Scalia, Gardiol.

Al comma 2, sostituire le parole da: delle tratte autostradali sino alla fine del comma con le seguenti: della tratta autostradale di cui al precedente comma 1.

10. 13. (9. 13.) Turrone, Scalia, Gardiol.

Al comma 2, sopprimere le parole: e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale.

10. 5. Fongaro.

Al comma 2, dopo le parole: mitigazione ambientale *aggiungere le seguenti:* non prima di aver effettuato un esame preliminare delle alternative di tracciato anche mediante verifiche con la Regione e gli enti locali interessati e sentito il Ministero dell'ambiente circa il prevedibile impatto ambientale.

10. 15. Turrone, Scalia.

Al comma 2, dopo le parole: mitigazione ambientale *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

10. 16. Turrone, Scalia.

Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero sia in corso di affidamento.

10. 6. (9. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: e gestione.

10. 7. (9. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: bandisca, *aggiungere le seguenti:* sulla scorta degli atti, ivi compreso lo schema di convenzione, predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici con l'ausilio del consulente di cui al comma 1.

10. 8. (9. 7.) Russo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro i trenta giorni successivi, *aggiungere le seguenti:* e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2000.

10. 9. (9. 2.) Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: cui è demandata la progettazione esecutiva dell'opera.

10. 10. (9. 8.) Russo.

(A.C. 5809 – Sezione 6)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

(Perenzione).

1. Il termine per la perenzione agli effetti amministrativi dei residui delle spese in conto capitale di cui al terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è stabilito in sette anni. La presente disposizione si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « dallo Stato » sono aggiunte le seguenti: « , dalle regioni o dalle province autonome ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DI- SEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. (10. 4. e 10. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLE COMMISSIONI 11. 6.

Sopprimere il comma 1.

- 0. 11. 6. 3.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1 sostituire le parole: settimo esercizio *con le seguenti:* terzo esercizio. Per determinati programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero competente, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

- 0. 11. 6. 1.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1 sostituire le parole: settimo esercizio *con le seguenti:* è mantenuto entro il quinto esercizio. Per determinati programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero competente, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito, tuttavia, di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

- 0. 11. 6. 2.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 2.

- 0. 11. 6. 4.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. All'articolo 36, terzo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge n. 526 del 1982, le parole: « quinto esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « settimo esercizio ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

11. 6. Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire le parole: sette anni *con le seguenti:* sei anni.

11. 2. (10. 1.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1 sostituire le parole: è stabilito in sette anni *con le seguenti:* è stabilito in tre anni. Per determinati programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

11. 3. (10. 8.) Armani, Bono, Polizzi, Proietti.

Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: è stabilito in sette anni *con le seguenti:* è mantenuto in cinque anni. Per determinati programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito, tuttavia, di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

11. 4. (10. 7.) Armani, Bono, Polizzi, Proietti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11. 5. (10. 2.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

(A.C. 5809 – Sezione 7)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 12.

(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabi-